



Elenco delle norme di interesse generale applicabili alle imprese

DISCLAIMER

Le norme elencate si riferiscono solo ad obblighi e regole di comportamento che gravano sulle imprese.

L'elenco non è esaustivo, pertanto le imprese estere non sono esonerate dall'obbligo di conformarsi alle norme penali, fiscali, societarie, anticiclaggio, di protezione dati, di concorrenza o ad altre norme di carattere generale applicabili anche alle imprese di assicurazione.

Inoltre l'elenco non contiene riferimenti ai poteri cautelari o sanzionatori esercitabili dall'IVASS o da altre Autorità, quali CONSOB o Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con riguardo alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs), CONSOB esercita competenze con riguardo al KID di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014, nonché sul rispetto delle regole di comportamento quando la distribuzione è realizzata dagli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni (RUI) e dai soggetti dell'Unione europea iscritti nell'Elenco annesso di cui all'articolo 116-*quinquies*, comma 5, del Codice, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del RUI (art. 1, comma 1, lett. *w-bis* del d.lgs. n. 58/1998).

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni	7-set-05	2, comma 1	Classificazione per ramo	Elenco dei rami vita ammessi in Italia	X	X		X	L'elenco dei rami diverge da quello della direttiva 2002/83 in quanto in Italia non sono ammesse le assicurazioni tontinarie.
		10-quater	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	Segnalazioni interne	X		X	X	
		10-quinquies	Procedura di segnalazione di violazioni	Segnalazioni a IVASS	X		X	X	
		12	Operazioni vietate	Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni relative al trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. E' altresì vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.	X	X	X	X	Il Regolamento ISVAP n. 29/2009 detta ulteriori disposizioni sui rischi non assicurabili.
		335, commi 1, lett. e bis), 2, secondo periodo, 3, 4 e 5	Imprese di assicurazione e di riassicurazione	Contributo per la vigilanza sulla <i>market conduct</i>	X	X	X	X	

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI E RESPONSABILITA' CIVILE VENATORIA

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni	7-set-05	122, commi 1 e 3	Veicoli a motore	Casi in cui l'assicurazione obbligatoria non ha effetto e sue conseguenze	X	X	X		Comma 1 attuato dal D.M. 1 aprile 2008 n. 86, art. 3: individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

		123, comma 1	Natanti	Obbligo di assicurazione per i natanti	X	X	X		Comma 1 attuato dal D.M. 1 aprile 2008 n. 86, art. 4: individua le tipologie di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
		127	Certificato di assicurazione e contrassegno	Obbligo di rilascio del certificato di assicurazione e sue caratteristiche a garanzia di terzi danneggiati	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n.13/2008
		128, comma 1, lett. b bis)	Massimali di garanzia	Massimali minimi di copertura per i veicoli classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art. 47 del Codice della strada	X	X	X		I massimali sono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 2018 per effetto dell'art. 1, comma 29, legge 4 agosto 2017, n. 124.
		131, commi 1 e 2	Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto	Obbligo per le imprese di mettere a disposizione del pubblico, in ogni punto di vendita e in internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate - Obbligo di attuare la pubblicità dei premi mediante preventivi personalizzati	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n. 23/2008
		132, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2	Obbligo a contrarre	Obbligo per le imprese di accettare le proposte per l'assicurazione che sono loro presentate, fatta salva la verifica della veridicità dei dati forniti	X	X	X		
		132-ter	Sconti obbligatori	Obbligo in presenza di determinate condizioni che rispondono ad obiettivi di responsabilizzazione nella guida di veicoli di sconti tariffari	X	X	X		Attuato dal Regolamento IVASS n. 37/2018
		133, comma 1	Formule tariffarie	Obbligo di stipulare i contratti nelle forme tariffarie bonus/malus - con franchigia ovvero miste	X	X	X		
		134	Attestazione sullo stato del rischio	Determina le caratteristiche dell'attestato sullo stato del rischio che l'impresa deve consegnare al contraente e che il contraente ha il diritto di esigere	X	X	X		Attuato dal Regolamento IVASS n. 9/2015
		135	Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati	Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti, obbligo per le imprese aventi sede nel territorio della Repubblica nonché per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica di immettere dati presso la banca dati dei sinistri e le banche dati denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati" istituite presso IVASS	X	X	X		Attuato dal Regolamento IVASS n. 23/2016

		137	Danno patrimoniale	Determinazione del reddito di lavoro qualora il danno alla persona incida sul reddito di lavoro stesso	X	X	X		Il presupposto per l'applicazione è il rinvio alla legislazione italiana ai sensi del Regolamento CE 864/2007 (Roma II)
		138	Danno biologico per lesioni di non lieve entità	Predisposizione ministeriale di una tabella unica valida su tutto il territorio della Repubblica per la determinazione delle lesioni	X	X	X		Articolo di futura applicazione non appena verrà emanato il D.P.R. di riferimento. Il presupposto per l'applicazione è il rinvio alla legislazione italiana ai sensi del Regolamento CE 864/2007 (Roma II)
		139	Danno biologico per lesioni di lieve entità	Specifica dei criteri per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità	X	X	X		In attesa dell'emanazione del D.P.R. previsto dal comma 4, si reputa applicabile per ultrattività il D.M. 3 luglio 2003 recante "Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti". In attuazione del comma 5, è aggiornato annualmente l'importo per ciascun punto percentuale di invalidità: da ultimo D.M. 22 luglio 2019. Il presupposto per l'applicazione è il rinvio alla legislazione italiana ai sensi del Regolamento CE 864/2007 (Roma II)
		140, commi 1 e 2	Pluralità di danneggiati e supero del massimale	Disciplina il risarcimento in caso di pluralità di danneggiati (riduzione del risarcimento in modo proporzionale) e supero del massimale	X	X	X		
		141-142	Risarcimento del terzo trasportato - Diritto di surroga	Risarcimento del terzo trasportato e diritto di rivalsa dell'impresa di assicurazione - Disciplina del diritto di surroga in caso di presenza di un'assicurazione sociale	X	X	X		
		146	Diritto di accesso agli atti	Obbligo per le imprese esercenti la responsabilità civile auto e responsabilità civile natanti di consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dell'intera procedura liquidativa	X	X	X		Attuato dal D. M. 29 ottobre 2008 n. 191 recante il Regolamento concernente la disciplina del diritto d'accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
		148	Procedura di risarcimento	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		
		154, commi 1, 4 e 5	Centro di informazione italiano	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n. 3/2006
		156-157	Attività peritale - Ruolo dei periti assicurativi	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n. 11/2008
		170	Divieto di abbinamento	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Solo per la responsabilità civile auto
		170-bis	Durata del contratto	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Solo per la responsabilità civile auto e per i rischi accessori.

		171	Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Comma 3 attuato da D.M. 1 aprile 2008 n. 86, art. 10: disciplina le modalità di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà.
		172	Diritto di recesso	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		
		285, commi 3 e 4	Fondo di garanzia per le vittime della strada	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Ogni anno la misura del contributo viene determinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
		303	Fondo di garanzia per le vittime della caccia	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		Ogni anno la misura del contributo viene determinata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Ulteriori disposizioni nel Provvedimento ISVAP n. 2643 del 22 ottobre 2008.
		334	Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti	Tempi e modi per la richiesta di risarcimento e obbligo di consultazione delle banche dati antifrode in sede di liquidazione sinistri	X	X	X		

CONTRATTI

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab.nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni	7-set-05	165	Raccordo con le disposizioni del codice civile	Enuclea il principio generale secondo cui i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile	X	X	X	X	Per le norme del codice civile che si ritiene debbano essere applicate si fa rinvio all'apposito elenco separato
		166	Criteri di redazione del contratto	Disciplina i criteri di redazione del contratto	X	X	X	X	
		167	Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate	Indica le cause di nullità dello stesso	X	X	X	X	
		168	Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione	Prevede la prosecuzione della validità del contratto in caso di operazioni straordinarie salva la facoltà del contraente di recedere	X	X	X	X	Il comma 2 vale solo per i rami danni (responsabilità civile auto e natanti)
		176	Revocabilità della proposta	Effetti della revoca della proposta	X	X		X	Per i rami I, II, III e V dell'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni
		177	Diritto di recesso	Tempi e modalità di esercizio del recesso	X	X		X	Contiene disposizioni integrative al disposto di cui all' art. 35 della direttiva 2002/83/CE.

		179	Capitalizzazione - Nozione	Definisce il contratto di capitalizzazione	X	X		X	Per il ramo V dell'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni. La direttiva 73/239/CEE art. 2, comma 2, lett.a), rimette alla legislazione dei singoli Stati membri la definizione di capitalizzazione
		180	Contratti di assicurazione contro i danni	Disposizioni sulla legislazione applicabile ai contratti danni	X	X	X		
		181	Contratti di assicurazione sulla vita	Disposizioni sulla legislazione applicabile ai contratti vita	X	X		X	
		182, commi 1 e 2	Pubblicità dei prodotti assicurativi	Rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nella pubblicità utilizzata per i prodotti assicurativi	X	X	X	X	
		183	Regole di comportamento	Obblighi a carico di imprese a protezione dell'assicurato, relativamente ai comportamenti da tenersi nell'esecuzione dei contratti	X	X	X	X	Articolo attuato da regolamento IVASS n. 40/2018 e dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 sulla gestione dei reclami
		185	Documentazione informativa	Predisposizione e contenuto della documentazione informativa. Informazioni supplementari da fornire al contraente	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018
		185-ter	Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita	Disciplina la forma e il contenuto del documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dagli IBIPs	X	X		X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018
decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124		22, commi 4 e 6	Contratto base	Contratto base e relativo modello elettronico	X	X	X		Attuato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 54 dell'11 marzo 2020 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 gennaio 2021.

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle assicurazioni come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68	7-set-05	119, comma 2	Doveri e responsabilità verso gli assicurati	Condizioni per la distribuzione da parte di banche e intermediari finanziari.	X	X	X	X	

		119-bis commi 3, 6,7, 8	Regole di comportamento e conflitti di interesse	Disciplina i presidi che devono essere adottati dai distributori per prevenire i conflitti di interesse	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. Le norme estendono i presidi avverso i conflitti di interesse previsti dalla IDD solo per gli IBIP a tutti i prodotti assicurativi, attraverso l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 22, par. 2, sottopar. 1, della predetta Direttiva.
		120, comma 3	Informazione precontrattuale	Obblighi di consegna in capo al distributore	X	X	X	X	
		121	Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza	Contenuto e modalità dell'informativa	X	X	X	X	Ulteriori disposizioni rispetto alla direttiva vendita a distanza.
		121-septies, comma 2, secondo periodo	Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai clienti	Nell'ambito della distribuzione di IBIPs, il costo della consulenza, quando obbligatoria o svolta su iniziativa del distributore, non deve gravare economicamente sul cliente.	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, che consente agli Stati membri di vietare o limitare l'accettazione di onorari e commissioni per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.
		121-septies, commi 4, 6 e 7	Valutazione di appropriatezza	Obbligo di ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, della IDD anche nel caso di vendita di IBIPs senza consulenza	X	X		X	Nel caso di vendite senza consulenza, non avendo il legislatore italiano esercitato l'opzione di cui all'art. 30, par. 3, della IDD ("execution-only"), non è consentita alle imprese la distribuzione di IBIPs nel territorio della Repubblica italiana senza ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 2, della IDD. La previsione di cui al comma 6, secondo periodo, che obbliga l'impresa di assicurazione ad informare il cliente della fascia di clientela alla quale il prodotto non può essere distribuito, è applicabile solo se il produttore, abilitato ad operare in Italia, ha identificato, ai sensi di quanto consentito dall'art. 5, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2358/2017, gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo individuato.
		182, commi 1e 2	Pubblicità dei prodotti assicurativi	Obblighi in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi	X	X	X	X	
		183	Regole di comportamento	Obblighi a carico di imprese a protezione dell'assicurato, relativamente ai comportamenti da tenersi nell'esecuzione dei contratti	X	X	X	X	Articolo attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 sulla gestione dei reclami
		185	Documentazione informativa	Predisposizione e contenuto della documentazione informativa. Informazioni supplementari da fornire al contraente	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018

		185-ter	Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita	Disciplina la forma e il contenuto per i prodotti assicurativi vita diversi dagli IBIPs	X	X		X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 41/2018
		190-bis	Informazioni statistiche	Acquisizione dati	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 36/2017
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni	18-ott-12 17-dic-12	22, comma 12	Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo	Nullità delle clausole contrattuali in violazione della disciplina delle collaborazioni orizzontali tra intermediari	X	X	X	X	

OPERAZIONI STRAORDINARIE									
Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni	7-set-05	198, comma 6	Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane	Disciplina la tutela dei rapporti di lavoro	X		X	X	Comma citato ai sensi dell'art. 2112 del c.c.
		201, comma 5	Fusione e scissione di imprese di assicurazione	Disciplina la tutela dei rapporti di lavoro	X		X	X	Richiama l'art. 198, comma 6.

RIASSICURAZIONE									
Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni	7-set-05	202, comma 2	Fusione e scissione di imprese di riassicurazione	Disciplina la tutela dei rapporti di lavoro	X		X	X	Richiama l'art. 198, comma 6.

NORMATIVA SECONDARIA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE									
Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 24	19-mag-08		Procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese	Procedura per la presentazione e la gestione dei reclami	X	X	X	X	
Regolamento ISVAP n. 29	16-mar-09	4, 6, 9, 10, 12 comma 2, 14 comma 1.	Istruzioni applicative per la classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice delle Assicurazioni	Disciplina l'inassicurabilità di alcuni rischi e la classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Codice delle Assicurazioni	x	X	X	X	4 (rischi non assicurabili) 6 (assicurazione sulla vita con prestazioni collegate a fondi di investimento o indici azionari) 9 (operazioni di capitalizzazione); 10 (assicurazione per il caso di decesso connessa a finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio); 12, comma 2, (assicurazioni prestate a garanzia di mutui per l'acquisto di immobili); 14, comma 1, (assicurazioni prestate a fronte di finanziamenti, con cessione del quinto dello stipendio)
Regolamento ISVAP n. 41	15-mag-12		Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	Disciplina le modalità di organizzazione delle imprese in modo da tener conto della specificità della materia dell'anticiclaggio	X			X	Per le imprese le prescrizioni del Regolamento ISVAP n. 41 si applicano con riferimento alla trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione dell'efficienza dei presidi posti in essere dalle case madri per la identificazione della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette. Il Regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° maggio 2019 dal Regolamento 44/2019, ma è ancora applicabile ai rapporti in vigore a quella data.

Regolamento IVASS n. 5	21-lug-14		Disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.	Disciplina dell'adeguata verifica della clientela	X			X	Il Regolamento è stato abrogato a decorrere dal 1° maggio 2019 dal Regolamento 44/2019, ma è ancora applicabile ai rapporti in vigore a quella data.
Regolamento IVASS n. 44	12-feb-19		Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett.a) del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231.	Disciplina l'organizzazione dell'impresa al fine di tener conto delle specificità dell'antiriciclaggio	X	X		X	
Regolamento IVASS n. 36	28-feb-17	Titolo I e Titolo III	Comunicazione all'IVASS di dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo ai sensi dell'articolo 190-bis del Codice delle Assicurazioni	Obbligo di comunicazione all'IVASS di dati e informazioni ai fini dello svolgimento di indagini statistiche, studi e analisi relative al mercato assicurativo.	X	X	X	X	In applicazione dell'art. 190-bis del CAP.
Circolare ISVAP n. 162	24-ott-91		Disciplina dei rami credito e cauzione	Disciplina le modalità di esercizio dei rami credito e cauzioni	X	X	X		Parzialmente abrogata dal Regolamento ISVAP n. 29/2009.

Circolare ISVAP n. 403/D	16-mar-00	Punti 2; 3; 4; 5	Qualità del servizio offerto agli assicurati dalle imprese di assicurazione sulla vita	Disciplina taluni aspetti della liquidazione dei sinistri	X	X		X	Punto 2. (Liquidazione delle somme assicurate: informativa circa la documentazione da consegnare all'impresa) Punto 3. (Semplificazione della certificazione da consegnare) Punto 4. (Tempi di liquidazione delle somme in caso di scadenza contrattuale) Punto 5. (Abusività della clausola del foro competente)
--------------------------	-----------	------------------	--	---	---	---	--	---	--

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, RESPONSABILITA' CIVILE NATANTI E RESPONSABILITA' CIVILE VENATORIA

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 3 - Funzionamento del Centro di informazione italiano	23-mag-06	3 e 4	Informazioni trattate - Adempimenti delle imprese	Disciplina la tipologia di informazioni trattate e quelle che le imprese sono tenute a trasmettere	X	X	X		In attuazione dell'art. 154 del Codice delle Assicurazioni
Regolamento IVASS n. 37 - Disciplina degli sconti obbligatori in presenza di determinati presupposti	27-mar-18		Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori	Sconti in presenza delle seguenti condizioni: a) consenso all'ispezione preventiva del veicolo; b) installazione, su proposta dell'assicuratore, o presenza di scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo; c) installazione, su proposta dell'assicuratore, o presenza di meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge	X	X	X		In attuazione dell'art. 132-ter
Regolamento IVASS n. 23	1-giu-16	Tutto escluso Capo III	Disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati di cui all'art. 135 del Codice delle Assicurazioni	Sostituisce il regolamento Isvap n. 31 del 1° giugno 2009 in virtù dell'evoluzione normativa intervenuta in materia antifrode che ha modificato, oltre all'articolo 135, gli articoli 134 e 148 del CAP ed ha previsto, con l'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.	X	X	X		Il Regolamento è attualmente in fase di revisione per estendere, tra l'altro, l'applicazione anche del Capo III alle imprese UE

Regolamento IVASS n. 9	19-mag-15		Disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio	Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio - Modalità di gestione della Banca dati degli attestati di rischio - Alimentazione, consultazione e funzionamento della Banca dati degli attestati di rischio - Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio - (Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio da parte dell'assicuratore	X	X	X		In attuazione dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni.
Regolamento ISVAP n. 11	3-gen-08	3 e 4	Ambito di applicazione Ruolo dei periti assicurativi	Obbligo di iscrizione al Ruolo dei periti per chi svolge tale tipo di attività - Ruolo istituito presso ISVAP	X	X	X		In attuazione dell'art. 157 del Codice delle Assicurazioni
Regolamento ISVAP n. 13	6-feb-08		Disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro	Definisce le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno - Circolazione di veicoli con targa provvisoria o prova - Modalità di rilascio dei documenti e dei duplicati - Caratteristiche del modulo di denuncia dei sinistri ed obbligo di consegna	X	X	X		In attuazione dell'art. 127 del Codice delle Assicurazioni. Rimane esclusa nel ramo 10 la responsabilità civile del vettore
Regolamento ISVAP n. 23	9-mag-08		Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella responsabilità civile auto e responsabilità civile natanti	Obblighi di informativa a carico delle imprese - Preventivo personalizzato - Flessibilità tariffaria	X	X	X		In attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni. Ad eccezione della assicurazione delle flotte.
Regolamento ISVAP n. 44	9-ago-12		Predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi	Definisce il modello di relazione annuale da presentare all'Autorità contenente informazioni relative all'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi assicurative	X	X	X		In attuazione dell'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 ("decreto liberalizzazioni"). Le modalità tecniche per la trasmissione della relazione sono definite dal Provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013.
Provvedimento ISVAP n. 2643	22-ott-08			Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni	X	X	X		Provvedimento emanato in base alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 57 sull'obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile verso terzi per chi esercita l'attività venatoria nonché in base agli artt. 302-304 del Codice delle Assicurazioni.

D.M. n. 86/08. Regolamento recante disposizioni in materia di responsabilità civile auto e responsabilità civile natanti	1-apr-08	3, 4 e 10	Veicoli a motore, natanti, trasferimento di proprietà del veicolo o del natante	Individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. Individua le tipologie di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. Disciplina le modalità di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà.	X	X	X		In attuazione degli artt. 122, 123 e 171 del Codice delle Assicurazioni.
D.M. n. 191/08 Regolamento concernente la disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti	29-ott-08			Disciplina il procedimento di accesso agli atti delle imprese assicurative a seguito di un sinistro rientrante nei rami responsabilità civile auto o responsabilità civile natanti	X	X	X		In attuazione dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni.

CONTRATTI									
Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 32	11-giu-09	4, 5, 6, 14	Disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'art. 41, comma 2, del Codice delle Assicurazioni	Indici azionari ed altri valori di riferimento ammissibili, modalità di indicizzazione. Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate	X	X		X	

Provvedimento IVASS n. 56	9-feb-17		Sospensione temporanea del pagamento dei premi ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel 2016"	Sospensione del pagamento dei premi nelle zone colpite dal terremoto nel 2016	X	X	X	X	
Provvedimento IVASS n. 69	27-mar-18		Differimento periodo di sospensione temporanea	Sospensione del pagamento dei premi nelle zone colpite dal terremoto nel 2016-2017 e modalità di rateizzazione	X	X	X	X	
Provvedimento IVASS n. 83	29-gen-19		Ulteriore differimento periodo di sospensione temporanea e altri benefici per terremotati come sospensione temporanea e esenzione	Sospensione del pagamento dei premi nelle zone colpite dal terremoto nel 2016-2017 e esenzione per soggetti che abbiano dichiarato inagibilità fabbricato ubicato in una "zona rossa".	X	X	X	X	
Provvedimento IVASS n. 94	30-dic-19		Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini di pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019	Sospensione pagamento premi zone colpite da terremoti	X	X	X	X	

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Regolamento IVASS n. 40/2018 - Distribuzione assicurativa e riassicurativa	2-ago-18	3, comma 2	Ambito di applicazione	Distribuzione di contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi	X	X	X	X	La norma è funzionale a garantire l'applicazione di una nozione uniforme di attività di distribuzione per tutti gli operatori
		3, comma 3	Ambito di applicazione	Stipulazione di polizze collettive per conto di singoli assicurati che pagano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il premio di polizza	X	X	X	X	
		9	Adempimenti per la gestione del registro	Obbligo di dotarsi della firma elettronica	X	X	X	X	La norma non impone requisiti aggiuntivi per i distributori UE ma prevede l'obbligo di dotarsi della firma elettronica per le comunicazioni all'IVASS al fine di assicurare la gestione del Registro e dell'Elenco annesso degli intermediari UE autorizzati all'esercizio in Italia.
		41, comma 1	Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa	Obbligo di comunicazione a IVASS del nominativo del responsabile della distribuzione dell'impresa UE	X	X	X	X	La norma non richiede requisiti aggiuntivi alle imprese UE, ma prevede esclusivamente la comunicazione all'IVASS del nominativo del responsabile della distribuzione.
		43, commi da 4 a 8	Obblighi di comunicazione	Obblighi di comunicazione a IVASS conferimenti incarichi di distribuzione	X	X	X	X	L'obbligo riguarda le imprese mandanti.
		46	Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione	Obbligo di trasmissione all'IVASS della relazione sul controllo delle reti	X	X	X	X	L'ambito di applicazione dell'art. 46 verrà definito a seguito dell'emanazione da parte dell'IVASS del Provvedimento attuativo di cui al comma 5 della medesima disposizione.
		49	Collocamento di forme pensionistiche complementari	Disciplina del collocamento di forme pensionistiche complementari da parte delle imprese	X	X	X	X	
		50	Reti di vendita multilevel marketing	Condizioni e modalità di esercizio della distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di reti di vendita multilevel marketing	X	X	X	X	Riguarda le imprese come <i>providers</i> .

		54	Regole generali di comportamento	Regole di comportamento nello svolgimento attività di distribuzione e in particolare nell'offerta di contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale	X	X	X	X	
--	--	----	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

		55	Conflitti di interesse	Disciplina dei conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione	X	X	X	X	
		56, commi 1, 2 lett. b) e c), 3, 4, 5 e 7	Informativa precontrattuale	Informazioni da fornire ai contraenti prima della sottoscrizione della proposta o di un contratto distribuito	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		58, commi da 1 a 4 bis	Valutazione delle richieste e esigenze del contraente	Obbligo per i distributori di proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine dal contraente informazioni utili per la valutazione.	X	X	X	X	Il comma 3 si applica all'impresa che si avvale di intermediari, gli altri commi all'impresa come distributore.
		60	Documentazione da consegnare al contraente	Documentazione per il contraente	X	X	X	X	I documenti da consegnare devono essere omogenei per tutti gli operatori del mercato al fine di garantire la capacità di analisi dei consumatori
		61	Modalità dell'informativa	Modalità e mezzi con cui deve essere fornita l'informazione	X	X	X	X	Le modalità con cui sono fornite le informazioni devono essere omogenee per tutti gli operatori del mercato al fine di tutelare la capacità di analisi dei consumatori.
		62	Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale	Possibilità di formazione del contratto di assicurazione a distanza mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale	X	X	X	X	
		66	Contratti in forma collettiva	Disposizioni particolari applicabili ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte l'onere del pagamento dei premi	X	X	X	X	
		68-ter	Informativa precontrattuale	Requisiti informativi da osservare nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.
		68-quater	Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto	Disciplina i requisiti informativi e le modalità di rappresentazione dei risultati finanziari futuri	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.
		68-quinquies	Comunicazioni pubblicitarie	Disciplina gli adempimenti in materia di comunicazioni pubblicitarie	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs.

		68-sexies	Principi generali in materia di incentivi	Contiene la disciplina degli incentivi	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, paragrafo 3, della IDD attraverso l'art. 121-sexies, comma 5, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti in materia di incentivi in conformità alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE
		68-septies, commi 1, 2, 3 e 4	Condizioni di ammissibilità degli incentivi	Disciplina dei presupposti che devono sussistere ai fini dell'ammissibilità degli incentivi	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, paragrafo 3, della IDD attraverso l'art. 121-sexies, comma 5, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti in materia di incentivi in conformità alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE
		68-undecies	Valutazione di appropriatezza	Obbligo di ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, par. 2, della IDD anche nel caso di vendita di IBIPs senza consulenza	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Nel caso di vendite senza consulenza, non avendo il legislatore italiano esercitato l'opzione di cui all'art. 30, par. 3, della IDD ("execution-only"), non è consentita alle imprese la distribuzione di IBIPs nel territorio della Repubblica italiana senza ottenere le informazioni o determinare quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 2, della IDD.
		68-duodecies	Consulenza obbligatoria	Disciplina della consulenza obbligatoria per la distribuzione di IBIPs	X	X		X	Requisiti supplementari per la distribuzione di IBIPs. Il legislatore italiano ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 29, comma 3, della IDD attraverso l'art. 121-septies, comma 1, del CAP che ha attribuito all'IVASS il potere di adottare regolamenti al fine di stabilire i casi in cui il distributore è obbligato a fornire consulenza per la distribuzione di IBIPs.
		71	Divieto di discriminazione	Divieto di utilizzo di procedure finalizzate a impedire a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o di sottoscrivere il contratto	X	X	X	X	
		72	Collocamento di contratti non richiesti	Divieto di collocamento di contratti di assicurazione a distanza in assenza del preventivo consenso espresso del contraente	X	X	X	X	
		73	Informazioni precontrattuali in caso di promozione e vendita a distanza	Informazioni da fornire al contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza	X	X	X	X	Modalità di informativa peculiari della normativa italiana
		74, commi 1 e 2	Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza	Obblighi di comportamento che i distributori devono osservare in caso di promozione e collocamento a distanza	X	X	X	X	Ad eccezione del rinvio agli articoli 63 (separazione patrimoniale) e 64 (fideiussione bancaria)

		75	Trasmissione della documentazione	Termini e modalità della trasmissione di documentazione al contraente in caso di vendita a distanza	X	X	X	X	
		76	Utilizzo di call center	Condizioni per l'esercizio della distribuzione tramite call center	X	X	X	X	Il comma 1 limitatamente all'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa/intermediario dell'operato degli addetti del call center di cui si avvale. Il comma 2, lettera a), nei limiti in cui gli addetti del call center siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS, secondo quanto specificato sub art. 87.
		77	Sito internet delle imprese di assicurazione	Informativa da rendere disponibili sul sito web e obblighi di informativa in caso di collocamento di contratti di assicurazione tramite Internet	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di informativa sul sito web sono estesi anche alle imprese di altri Stati membri abilitate ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		78	Registrazione dei domini	Obbligo della titolarità dei domini relativi ai siti internet per attività distributiva	X	X	X	X	La disposizione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e una efficace attività di controllo antifrode.
		81	Procedure per il collocamento tramite Internet	Informazioni da rendere disponibili sul sito web e obblighi di informativa in caso di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet	X	X	X	X	
		82	Comunicazioni commerciali non richieste	Obbligo di acquisizione del consenso esplicito del contraente per l'invio di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di acquisizione del consenso e la loro tracciabilità sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 83, comma 1, lett. a), b) c), d) e comma 2	Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	Obblighi di informazione in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per comunicazioni commerciali anche se effettuate da soggetti terzi.	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.

		87	Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento professionale	Obblighi formativi delle imprese e degli intermediari relativi ai soggetti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di distribuzione (intermediari, dipendenti, addetti al call center..), qualora questi ultimi siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS.	X	X	X	X	La norma persegue l'interesse generale di garantire adeguati standard professionali tramite l'erogazione della formazione e dell'aggiornamento agli intermediari soggetti alla vigilanza dell'IVASS (ad esempio, in quanto iscritti nella sezione E del RUI in qualità di collaboratori di intermediari UE iscritti nell'Elenco annesso) mandatarî o incaricati di imprese o di intermediari UE, che ne rimarrebbero esclusi in caso di mancata estensione dell'applicazione della norma stessa. Ciò a prescindere dallo Stato membro di residenza/sede legale dell'impresa o dell'intermediario che se ne avvale per l'esercizio dell'attività di distribuzione. Pertanto, la formazione erogata ai soggetti di cui all'art. 86 dagli operatori UE segue necessariamente i principi e i criteri della Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Regolamento IVASS n. 45 - Disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.	4-ago-20	Art. 10 e art. 11	Flussi informativi e Meccanismi di distribuzione	Obblighi in materia di POG per le imprese UE abilitate ad operare in Italia	X	X	X	X	Il divieto di distribuzione ai clienti che rientrano nel mercato di riferimento negativo di cui all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 45/2020 è applicabile solo se il produttore, abilitato ad operare in Italia, ha identificato, ai sensi di quanto consentito dall'art. 5, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2358/2017, gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo individuato.
Regolamento IVASS n. 41 - Disposizioni in materia informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi	2-ago-18		Informativa, pubblicità e commercializzazione in Italia dei prodotti assicurativi	Disciplina gli obblighi cui sono tenuti i distributori in caso di pubblicità e commercializzazione di prodotti assicurativi	X	X	X	X	Per il ramo RC auto si applica l'intero Regolamento, mentre per le imprese che esercitano rami vita o i rami danni diversi dall'assicurazione RC auto non si applicano gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

SEZIONE II - ALTRA NORMATIVA

CODICE DEL CONSUMO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 206/05 Codice del Consumo	6-set-05	2	Diritti dei consumatori	Introducono il principio generale del diritto dei consumatori alla trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti commerciali	X	X	X	X	
		Parte III Titolo I (artt. 33-38)	Dei contratti del consumatore in generale	Definisce le clausole vessatorie e le conseguenze di una loro inclusione nel contratto	X	X	X	X	
		143	Irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore	Prevede la nullità delle pattuizioni in contrasto con le disposizioni del Codice del consumo	X	X	X	X	

LEGISLAZIONE SULLA R.C.SANITARIA

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Legge 8 marzo 2017 n 24		10,11	obbligo di assicurazione		X	X	X		Da completarsi attraverso normativa MISE
		14	contributo al Fondo di Garanzia R.C. Sanitaria		X	X	X		Da completarsi attraverso normativa Ministero Salute

NORMATIVA FISCALE

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
L. n. 1216/1961 Disposizioni tributarie in materia di assicurazioni	29-ott-61	1, 1-bis	Imposta sui premi	Indicano i tipi di assicurazione soggette ad imposta	X	X	X		

		4-bis	Imposta sui premi	Disciplina l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale	X	X	X	X	L'obbligo di nomina sussiste solo per gli Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni tra Autorità fiscali.
--	--	-------	-------------------	--	---	---	---	---	--

CODICE CIVILE E CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Codice civile		1184	Termine	Termine per l'adempimento delle obbligazioni, quando previsto a favore del debitore/consumatore	X	X	X	X	Il presupposto per l'applicazione delle norme contrattuali italiane è la scelta delle parti della legislazione italiana nel rispetto del Regolamento CE 593/2008 (Roma I)
		1337	Obbligo buona fede in fase precontrattuale		X	X	X	X	
		1341 -1342	Clausole vessatorie		X	X	X	X	
		1343 - 1344 - 1345	Illiceità della causa o del motivo		X	X	X	X	
		1346	Oggetto del contratto		X	X	X	X	
		1375	Esecuzione di buona fede		X	X	X	X	
		1418	Cause di nullità del contratto		X	X	X	X	
		1419	Nullità parziale		X	X	X	X	
		1420	Nullità del contratto plurilaterale		X	X	X	X	
		1425	Incapacità delle parti		X	X	X	X	

		1427	Errore, violenza e dolo		X	X	X	X	
		1469-bis	Contratti del consumatore		X	X	X	X	
		1882	Nozione del contratto di assicurazione		X	X	X	X	
		1895	Inesistenza del rischio		X	X	X	X	
		1899	Durata dell'assicurazione		X	X	X	X	
		1900, comma 3	Sinistri conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore		X	X	X	X	
		1932	Norme inderogabili		X	X	X	X	artt.1887,1892,1893,1894,1897,1898,1899, comma 2, 1901,1903, comma 2,1914, comma 2,1915, comma 2,1917 commi 3 e 4, 1926 possono essere derogate solo in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso più sfavorevole sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge
		2952	Prescrizione in materia di assicurazione		X	X	X	X	
Codice della Navigazione		514	Rischio putativo rispetto alla navigazione navale		X	X	X		Il presupposto per l'applicazione delle norme contrattuali italiane è la scelta delle parti della legislazione italiana nel rispetto del Regolamento CE 593/2008 (Roma I)
		522, comma 2	Aggravamento del rischio rispetto alla navigazione navale		X	X	X		

		1021	Rischio putativo e aggravamento del rischio rispetto a navigazione aerea		X	X	X		Norma che rinvia sia all' 514 che all'art. 522.
--	--	------	--	--	---	---	---	--	---

ALTRO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
Legge n.244/07 (legge Finanziaria 2008)	24-dic-07	3, comma 59	Divieto di assicurare lo Stato e gli enti pubblici per la responsabilità erariale e contabile dei propri amministratori connessa con i compiti istituzionali	Nullità dei contratti di assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri amministratori.	X	X	X		
DPR 116/ 2007	22-giu-07	2, comma 1, lett.c) 3, commi 1-bis e 1-quater	Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti	Contratti di assicurazione dormienti	X	X		X	
Decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito nella legge 15 dicembre 2016, n.229	18-ott-16 15-dic-16	48, Comma 2	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016	sospensione del pagamento dei premi nelle zone colpite dal terremoto nel 2016	X	X	X	X	
Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19	30-dic-16 27-feb-17	14, comma 2	Proroga e definizione dei termini	sospensione del pagamento dei premi nelle zone colpite dal terremoto nel 2016	X	X	X	X	
Decreto legge 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 45	16- ott- 2017 4-dic- 2017	2-bis, commi 24 e 25	Differimento del periodo di sospensione temporanea dei premi	Disciplina della modalità di rateizzazione dei premi sospesi	X	X	X	X	

Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89	29-mag- 2018 24 lug- 2018	1, commi 6 e 6-bis	Proroga e sospensione termini adempimenti e versamenti	Ulteriori agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016-2017	X	X	X	X	
Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108	25-lug-18 21-sett-18	9, commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>	Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative	Ulteriori agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016-2017	X	X	X	X	
Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130	28-set-18 16-nov-18	17, comma 1	Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.	Ulteriori agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016-2017	X	X	X	X	
Decreto legge 24 ottobre 2019, n.123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156	24-ott-19 12-dic-19	8, commi 1- <i>ter</i> e 3	Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.	Ulteriori agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016-2017	X	X	X	X	
Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21	31- dic -20 26-feb-21	17- <i>quater</i>	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi	Proroga fino al 31 dicembre 2021 di talune misure a favore delle popolazione colpite dal sisma 2016-2017	X	X	X	X	
Provvedimento Antitrust n. 17589	15-nov-07			Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette	X	X	X	X	
Provvedimento Antitrust n. 17590	15-nov-07			Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita	X	X	X	X	